



COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 14 DELL'8.03.2021

OGGETTO: Approvazione Schema di Regolamento per la disciplina del volontariato

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno OTTO del mese di MARZO alle ore 12,45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. CORTINA GIULIANO nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
Cortina Giuliano	SINDACO	X	
Capitummino Giuseppe	VICE SINDACO		X
Alaimo Franco	ASSESSORE	X	
Di Laura Giuseppe	ASSESSORE	X	
Pagano Valentina	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maniscalco Lucia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione Schema di Regolamento per la disciplina del volontariato sociale"

VISTE le seguenti disposizioni normative:

-gli articoli inerenti i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e, in particolare:

-art. 2, secondo cui:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

-l'art. 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale":

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore;

-art. 1, co.1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 introduttivo del Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, secondo il quale:

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;

-art. 4 della L. 6 giugno 2016, n. 106 a norma del quale:

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;

-art. 5 della L. 6 giugno 2016, n. 106, che elenca, all'art. 1, le attività rientranti tra quelle esercitate dagli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, tra le quali in particolare:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.));

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-art. 8, stessa legge a norma del quale:

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

-art. 9 secondo il quale:

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

-art. 11, co. 1:

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

art. 17, che disciplina l'attività di volontariato, tra cui assumono particolare valore i commi 1 e 2:

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

art. 19 in merito alla promozione della cultura del volontariato e, in particolare, il comma 1:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione;

-art. 102 della L. 117/2017 che disponendo in materia di abrogazioni, tra cui anche la L. 266/1991, stabilisce al comma 3:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53;

-art. 6, co. 1 e 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo cui:

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8;

-art. 7 del vigente Statuto Comunale, che enuncia il principio di sussidiarietà, a norma del quale:

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

CONSIDERATO che questo Ente, coerentemente con le disposizioni normative sopra citate, intende promuovere il volontariato sociale nella forma organizzativa dell'associazione, al fine di coinvolgere la cittadinanza locale e, soprattutto, i giovani nelle attività di interesse pubblico contribuendo in tal modo a sviluppare una coscienza civica versata al bene comune e alla solidarietà sociale;

VISTO lo schema di regolamento a tal fine predisposto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 7 giugno 1994, n. 22 ad oggetto "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato", il cui articolo 1, così dispone :

1. La Regione Siciliana, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato", riconosce il valore e la funzione del volontariato come elemento di crescita della comunità e quale espressione di pluralismo, di solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita ed allo sviluppo della società;

VISTO tra gli altri, l'art. 9 della citata legge regionale, secondo cui:

1. L'iscrizione nel registro generale è condizione necessaria per:

- a) potere accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici o strutture pubbliche;
- b) potere accedere a contributi dello Stato, della Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche;
- c) fruire delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

P R O P O N E

APPROVARE l'allegato Schema di Regolamento di disciplina del volontariato in ambito locale, composto di n. 13 articoli, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DARE atto che il presente schema di regolamento sarà sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede redatta dal Responsabile dell'Area Amministrativa su proposta dell'Amministrazione Comunale;

LETTO e condiviso lo schema di Regolamento

VISTA la legge 142/90, la L.R. n. 48/91 di recepimento, nonché la L.R. n. 30/2000 di modifica;

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti delle superiori leggi;

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

PER le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte approvare lo schema di Regolamento per la disciplina del volontariato, che sarà sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale

LA GIUNTA

Inoltre

VISTO l'O.A.EE.LL.;

AD unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;

DELIBERA

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 2 della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ALAIMO FRANCO F.to CORTINA GIULIANO F.to Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

=====

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Scillato li _____ **Il Segretario Generale** _____

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazioni dell'addetto, che la presente deliberazione e' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ (N. _____ Reg. Pub.).

Scillato li _____

L'Addetto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BARTOLONE SEBASTIANA

F.to Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica altresì che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

■ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91,

■ perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Scillato li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa LUCIA MANISCALCO